

**REGIONE DEL VENETO**  
**COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.**  
(L.R. 18 febbraio 2016 n°4)

**PARERE n. 130 del 28/10/2020**

**Oggetto: DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L. – Progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico sul torrente Sarzana.**  
**Comune di localizzazione: Voltago Agordino (BL).**  
**Procedura di V.I.A., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 1628/2015, nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del D.Lgs. 387/2003.**

**1. PREMESSA**

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";
- VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, come riformato dal D.Lgs. 104/17;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA la DGR n. 1628/2015 "*Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali*";
- VISTA il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni n. 78 del 30/7/2019 con il quale l'intervento in oggetto, per il quale era stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, è stato assoggettato alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 469299 del 30/10/2019, successivamente rettificata dal proponente con nota ricevuta in data 31/10/2019 con prot. n. 470256, con la quale la

AL DECRETO n. 842 del 20-11-2020

società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione per impianti idroelettrici ai sensi del D. Lgs 387/2003 e della DGR 1628/2015;

- PRESO ATTO** che in data 27/09/2017 il proponente ha presentato, per l'intervento in oggetto, istanza di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs . 387/2003 presso la competente Provincia di Belluno, ricevuta dalla medesima con prot. n. 42248 del 27/09/2017 e da quest'ultima dichiarata irricevibile con propria nota 44586 del 12/10/2017, cui è seguita una nuova istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 in data 27/10/2017 ricevuta dalla Provincia di Belluno con prot. n. 47202 del 27/10/2017, e che quest'ultima ha comunicato l'avvio del procedimento di autorizzazione con nota prot. n. 48990 del 10/11/2017 e successivamente ne ha comunicato la sospensione in attesa del completamento del procedimento di VIA con nota prot. n. 49196 del 13/11/2017;
- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la relazione di incidenza ambientale e la sintesi non tecnica;
- VISTA** la nota della U.O. Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. 501309 del 20/11/2019 con la quale ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 10/12/2019, presso la sala riunioni "Gianni De Col" in Comune di Voltago Agordino (BL);
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/12/2019 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- VISTA** la nota prot. n. 34231 del 23/1/2020 con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato l'avvio del procedimento, la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06 e l'esito della verifica di completezza della documentazione.
- PRESO ATTO** che ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute le osservazioni e pareri formulati dai seguenti soggetti:
- Comune di Voltago Agordino (ricevuta con prot. n. 536888 del 12/12/2019 e confermata con nota prot. n. 78674 del 19/2/2020);
  - Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo (ricevuta con prot. n. 93511 del 27/2/2020);
  - Italia Nostra Sez. Belluno (ricevuta con prot. n. 142300 del 2/4/2020);
  - Comune di Voltago Agordino (ricevuta con prot. n. 235757 del 16/6/2020);
  - Lucia Ruffato (ricevuta con prot. n. 233872 del 15/6/2020);
  - Provincia di Belluno (ricevuta con prot. n. 353480 del 9/9/2020).
- PRESO ATTO** che il proponente ha inviato in data 21/2/2020 (ricevuta con prot. n. 88437 del 25/2/2020) un aggiornamento della relazione ambientale;
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

- VISTA** la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “*Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.*”;
- CONSIDERATO** che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, il gruppo istruttorio ha predisposto la relazione tecnica n. 30/20 nella quale “si propone un esito della valutazione di incidenza favorevole con prescrizioni”.
- CONSIDERATO** che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 16/9/2020, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;
- CONSIDERATO** che la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 373256 del 17/9/2020, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;
- CONSIDERATO** che la società Dolomiti Derivazioni con nota ricevuta il 24/9/2020 con prot. n. 390385 ha richiesto una proroga dei termini per la formulazione delle osservazioni in merito ai motivi ostativi l’accoglimento dell’istanza adducendo, tra le motivazioni, che la società non è stata edotta del contenuto della relazione istruttoria in materia di valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO** che la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 423173 del 5/10/2020, ha riformulato la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. dando al proponente il termine di ulteriori 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;
- PRESO ATTO** che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC, acquisite con prot. n. 432416 del 12/10/2020;
- PRESO ATTO** che la Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo ha comunicato con nota del 27/10/2020 (ricevuta con prot. n. 93511) che, in riferimento alle osservazioni presentate dalla società Dolomiti Derivazioni in data 12/10/2020, conferma il proprio parere non favorevole per le motivazioni precedentemente espresse con nota n. 0005286 del 26/02/2020;

## **2. DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 16/9/2020**

Nella seduta del 16/9/2020 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A ha espresso parere NON favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

**vista** la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

**preso atto** che con Determinazione Costitutiva n. 1853 del 25/10/2016 la Provincia di Belluno ha concesso alla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. il diritto a derivare dal torrente Sarzana, in territorio del comune di Voltago Agordino (BL), moduli massimi 10,00 (litri al secondo mille) e medi 3,65 (litri al secondo trecentosessantacinque) di acqua, ad uso idroelettrico, per produrre sul salto di m 138,39 la potenza media di kW 495,22, concessione successivamente annullata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con propria sentenza n. 34/20 del 3 marzo 2020, assunta al protocollo provinciale n. 12804 del 4 giugno 2020;

**viste** le osservazioni pervenute;

*vista* la nota ricevuta con prot. n. 235757 del 16/06/2020 con cui il Comune di Voltago Agordino ha trasmesso la sentenza n. 34/2020 con la quale il TSAP ha accolto il ricorso, presentato dal medesimo comune, avverso la Concessione costitutiva della Provincia di Belluno n. 1853 del 25/10/2016;

*visto* il parere ricevuto con nota prot. n. 93511 del 27/2/2020 con il quale la Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo, "esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime **parere contrario** alla realizzazione del progetto per le seguenti motivazioni:

- La realizzazione dell'impianto idroelettrico in questione determina un impatto inaccettabile, sia per l'inserimento di strutture tecnologiche moderne che non si inseriscono, per tipologia, nel paesaggio vincolato connotato dalla presenza del torrente Sarzana e delle relative rive boscate, che per la diminuzione delle portate idriche in alveo che di fatto, oltre ad un impatto paesaggistico ed estetico, possono compromettere l'ecosistema biologico per via delle insufficienti portate di rispetto del MDV, anche in considerazione delle temperature più alte, per via della minore quantità d'acqua fluente che per una brusca diminuzione della stessa, immediatamente a valle dell'opera di scarico della centrale.
- Altro fattore che determinerà un aumento dell'impatto negativo è il sommarsi di più opere di presa lungo la stessa asta fluviale."

*preso atto* della Relazione Istruttoria Tecnica n. 30/2020 in data 22/7/2020, nella quale "si propone un esito della valutazione di incidenza favorevole con prescrizioni;

*esaminato* lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e dell'aggiornamento della relazione ambientale pervenuta agli uffici VIA;

*valutate* le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

*considerato che:*

- l'impianto è previsto nel corpo idrico (cod. reg. 440\_10) del torrente Sarzana. Le attività di monitoraggio del sito in esame ai fini della classificazione hanno avuto inizio, nell'anno 2010 ed il primo periodo di monitoraggio è relativo agli anni 2010-2013, proseguendo anche negli anni successivi;
- il corpo idrico 440\_10 è sede di sito di riferimento come specificato dalla D.G.R.V. 1856/2015 - allegato A - "Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, quadriennio 2010-2013. Direttiva 2000/60/CE, D.lgs. 152/2006, D.M. 260/2010";
- il processo di identificazione dei siti di riferimento ha avuto inizio nell'anno 2010 nell'ambito della complessiva attività di classificazione dei corpi idrici ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (DQA). Sulla base dei dati raccolti nel triennio 2010-2012 è stata formulata una proposta di classificazione dei corpi idrici. Di tale proposta la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto con la DGR n. 1950 del 28.10.2013 recante "Classificazione delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, triennio 2010-2012. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Presa d'atto e avvio della consultazione pubblica";
- a valle della consultazione pubblica, avviata con la citata DGR 1950/2013 ai sensi degli artt. 19 (3) e 28 della L.R. 33/1985, la documentazione contenente la proposta di classificazione, unitamente alla documentazione istruttoria relativa alla consultazione pubblica, è stata trasmessa alla competente Commissione del Consiglio Regionale che si è espressa con proprio Parere n. 28 del 19.11.2015. L'approvazione definitiva degli elaborati concernenti la classificazione dei corpi idrici per il quadriennio 2010-2013 è avvenuta formalmente con la citata DGR 1856 del 12.12.2015;
- il sito di riferimento, per sua definizione, deve essere mantenuto invariato nelle sue caratteristiche per consentire il processo di controllo e confronto negli anni, come si evince dagli allegati II e V della Direttiva 2000/60 CE e dal punto 1.1.1. dell'allegato 3 della parte III del D.lgs. 152/2006;
- secondo quanto previsto dall'allegato 2 alla delibera n. 2 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale congiunto del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione

AL. D. N. 342 del 20-11-2020

ai prelievi per l'uso idroelettrico", in particolare al punto 8 (Tutela dei corpi idrici contenenti siti di riferimento), sul menzionato sito di riferimento "non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico [...] nei corpi idrici che sono sede di siti di riferimento", come individuati e descritti nel Manuale ISPRA n. 107/2014 (Linee guida per la valutazione della componente macrobentonica fluviale ai sensi del D.M. 260/2010);

- il divieto è ribadito e disciplinato anche dalla Deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2017: Adozione di una "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" (Direttiva Derivazioni);
- Aquaprogram S.r.l., per conto del Proponente, ha eseguito la valutazione dello IARI (relativo allo stato di fatto) solamente per il tratto a monte della derivazione, dichiarando che "essendo le pressioni trascurabili, l'indice IARI assegna direttamente lo stato Elevato" e assumendo il valore numerico di 0,05, pari al livello di soglia fra "ELEVATO" e "BUONO";
- allo stato di fatto, in assenza di ulteriori significative derivazioni d'acqua nel tratto sotteso dall'impianto e nel bacino idrografico di relativa attinenza, si ritiene che l'assunzione fatta da Aquaprogram S.r.l. per il tratto di monte possa essere estesa anche alla restante porzione del C.I. 440\_10 (T.Sarzana: da inizio corso alla derivazione idroelettrica in loc. Voltago Agordino). Pertanto, lo IARI corrispondente allo stato di fatto del C.I. 440\_10, è Elevato e il valore numerico associato è pari al livello soglia del 0,05, superato il quale si passa da "ELEVATO" a "BUONO". La valutazione dello IARI per il tratto sotteso simulando la presenza dell'impianto in progetto effettuata da Aquaprogram S.r.l. (vedasi paragrafo 4.6.2), pur non entrando nel merito della conformità delle valutazioni condotte con quanto previsto dalle LL.GG. dell'ISPRA (vedasi volume: "Analisi e valutazione degli aspetti idromorfologici" – versione 1.1 – Roma, agosto 2011), arriva a definire uno IARI (simulato) relativo al tratto sotteso dall'impianto pari a 0,712 (corrispondente alla classe dello IARI "NON BUONO"); attraverso un'operazione di media pesata (vedasi paragrafo 4.6.3), Aquaprogram S.r.l. ha infine definito uno IARI per l'intero corpo idrico 440\_10, simulando la presenza dell'impianto in progetto, pari a 0,425 (corrispondente alla classe dello IARI "NON BUONO");
- la realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto porta pertanto l'indice IARI da "ELEVATO" a "NON BUONO". Tale declassamento, alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01 luglio 2015 (Causa-461/13), comporta dunque il dovere di negare l'autorizzazione del progetto, visto che si ha la palese dimostrazione di un possibile deterioramento dello stato del C.I. 440\_10;
- l'applicazione al caso in esame dei criteri tecnico scientifici messi a disposizione dalla "Direttiva derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", pone la proposta di derivazione d'acqua in oggetto in classe di rischio ambientale "ALTO";
- l'ISECI non è da ritenersi idoneo ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica di un corpo idrico, come tra l'altro ufficialmente riconosciuto anche dagli stessi estensori del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento 2015 – 2021 (vedasi in particolare il Volume 6, paragrafo 2.1.1, pagg. 10 e 11), tant'è che la classificazione ufficiale dei corpi idrici superficiali appartenenti al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (vedasi Volume 6/A del PdGAO 2015-2021) è stata condotta senza far ricorso all'ISECI;
- la classificazione del corpo idrico è competenza dell'Ente Pubblico attraverso una procedura di indagine temporalmente ben più estesa del monitoraggio annuale o del singolo campionamento di fauna ittica, con la quale, quindi, il Piano di Monitoraggio ante operam qui in esame non può in alcun modo interagire;
- le conclusioni tratte dalla società Aquaprogram S.r.l. nella relazione sugli esiti dell'ante-operam "aggiornata" a febbraio 2020 (prot. provinciale n. 4990 e prot. regionale n. 88437 del 25.02.2020), che tiene conto dell'ISECI, non sono supportate da nuovi e oggettivi elementi scientifici rispetto alla precedente versione di ottobre 2019;

**tenuto conto** degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

### 3. OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 423173 del 5/10/2020 la Direzione Ambiente ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 16/9/2020, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame dando allo stesso il termine di 10 giorni per le proprie osservazioni.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni e relativa documentazione, acquisite con prot. n. 432416 del 12/10/2020.

### 4. VALUTAZIONI SULLE OSSERVAZIONI

#### Considerazioni sul punto I

*Riguardanti il fatto che non sarebbero ammesse nuove derivazioni idroelettriche su un sito di riferimento.*

L'impianto è previsto nel corpo idrico (cod. reg. 440\_10) del torrente Sarzana. Le attività di monitoraggio del sito in esame ai fini della classificazione hanno avuto inizio nell'anno 2010 ed il primo periodo di monitoraggio è relativo agli anni 2010-2013, proseguendo anche negli anni successivi.

Il corpo idrico 440\_10 è sede di sito di riferimento come specificato dalla D.G.R.V.1856/2015 - allegato A - "Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, quadriennio 2010-2013. Direttiva 2000/60/CE, D.lgs. 152/2006, D.M. 260/2010".

Il processo di identificazione dei siti di riferimento ha avuto inizio nell'anno 2010 nell'ambito della complessiva attività di classificazione dei corpi idrici ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (DQA). Sulla base dei dati raccolti nel triennio 2010-2012 è stata formulata una proposta di classificazione dei corpi idrici. Di tale proposta la Giunta Regionale del Veneto ha preso atto con la DGR n. 1950 del 28.10.2013 recante "Classificazione delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, triennio 2010-2012. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Presa d'atto e avvio della consultazione pubblica".

A valle della consultazione pubblica, avviata con la citata DGR 1950/2013 ai sensi degli artt. 19 (3) e 28 della L.R. 33/1985, la documentazione contenente la proposta di classificazione, unitamente alla documentazione istruttoria relativa alla consultazione pubblica, è stata trasmessa alla competente Commissione del Consiglio Regionale che si è espressa con proprio Parere n. 28 del 19.11.2015. L'approvazione definitiva degli elaborati concernenti la classificazione dei corpi idrici per il quadriennio 2010-2013 è avvenuta formalmente con la citata DGR 1856 del 12.12.2015.

Il sito di riferimento, per sua definizione, deve essere mantenuto invariato nelle sue caratteristiche per consentire il processo di controllo e confronto negli anni come si evince dagli allegati II e V della Direttiva 2000/60 CE e dal punto 1.1.1. dell'allegato 3 della parte III del D.lgs. 152/2006.

Secondo quanto previsto dall'allegato 2 alla delibera n. 2 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale congiunto del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali 'Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico', in particolare al punto 8 - Tutela dei corpi idrici contenenti siti di riferimento, sul menzionato sito di riferimento "Non sono ammesse nuove derivazioni ad uso idroelettrico [...] nei corpi idrici che sono sede di siti di riferimento, come individuati e descritti nel Manuale ISPRA n. 107/2014 'Linee guida per la valutazione della componente macrobentonica fluviale ai sensi del D.M. 260/2010'...".

Il divieto è ribadito e disciplinato anche dalla Deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2017: Adozione di una "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" (Direttiva Derivazioni).

Inoltre in merito a tale punto si riportano le seguenti ulteriori osservazioni inerenti quanto riportato a pagina 3 della risposta del proponente, nella quale lo stesso riassume che i siti di riferimento appartenenti alla rete nucleo siano istituiti per valutare nel loro complesso le variazioni di origine naturale e di origine antropica.

La differenza tra le due tipologie di siti appartenenti alla rete nucleo è chiarita alla sezione A.3.2.4 dell'Allegato 1 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 dal titolo "Valutazioni delle variazioni a lungo termine in condizioni naturali o risultanti da una diffusa attività antropica: definizione della rete nucleo", (c'è la O che

AL DECRETO n. 342 del 20-11-2020

indica chiaramente che diffusa attività antropica e variazioni naturali sono due cose distinte) che specifica:

*“Per le variazioni a lungo termine di origine naturale sono considerati, ove esistenti, i corpi idrici identificati come siti di riferimento di cui al punto 1.1.1 dell’Allegato 3 al presente decreto legislativo, in numero sufficiente per lo studio delle variazioni a lungo termine per ciascun bacino idrografico, tenendo conto dei diversi tipi di corpo idrico presenti. Qualora, per determinati tipi ed elementi biologici relativi non esistano siti di riferimento o non siano in numero sufficiente per una corretta analisi a lungo termine, si considerano in sostituzione siti in stato buono.*

*La valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica richiede la scelta di corpi idrici e, nel loro ambito, di siti rappresentativi di tale attività per la determinazione o la conferma dell’impatto.*

*Il monitoraggio di sorveglianza nei siti della rete nucleo ha un ciclo più breve e più precisamente triennale con frequenze di campionamento di cui alle tabelle 3.6 e 3.7 del presente Allegato.*

*I primi risultati del monitoraggio di sorveglianza effettuato nella rete nucleo costituiscono il livello di riferimento per la verifica delle variazioni nel tempo. Rispetto a tale livello di riferimento sono valutati la graduale riduzione dell’inquinamento da parte di sostanze dell’elenco di priorità (indicate al punto A.2.6) e delle altre sostanze inquinanti di cui all’Allegato 8 del presente decreto legislativo, nonché i risultati dell’arresto e della graduale eliminazione delle emissioni e perdite delle sostanze pericolose prioritarie”.*

Infatti all’interno dei piani di monitoraggio di ARPAV esistono due tipologie di punti che fanno parte della rete nucleo: i siti di riferimento che valutano le variazioni a lungo termine di origine naturale e altri siti (tipicamente posti alle chiusure di bacino) che hanno la funzione di valutare la diffusa attività antropica. La modalità di monitoraggio è la stessa (con frequenza triennale), mentre sono chiaramente diversi gli obiettivi del monitoraggio.

### **Considerazioni sul punto II**

*Riguardanti l’applicazione della Direttiva Derivazioni alle istanze pervenute prima del 30.06.2018.*

A riscontro dell’osservazione mossa dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. circa il fatto che le disposizioni di cui alla cosiddetta “Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche” non possono assolutamente applicarsi al progetto in esame, presentato ad aprile 2012, poiché la stessa risulta essere applicabile solamente alle istanze di nuova derivazione e di rinnovo pervenute dopo il 30.06.2018, si riporta quanto segue.

L’orientamento del Comitato VIA, relativo alle modalità di utilizzo dell’approccio metodologico in argomento quale miglior strumento di supporto tecnico scientifico istruttorio nei procedimenti in corso volti al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale relativi alle proposte di sfruttamento idroelettrico che insistono sul territorio della Regione Veneto, è stato presentato e condiviso in sede di Comitato VIA il 15.01.2020 e reso poi pubblico sul sito VIA della Regione Veneto.

Con riferimento alla pratica in esame, il Comitato VIA non ha effettuato un’applicazione pedissequa della Direttiva Derivazioni come vorrebbe far credere il richiedente, bensì ha utilizzato i criteri dell’approccio metodologico per la valutazione del rischio ambientale specifico derivante dalla realizzazione e messa in esercizio dell’impianto in progetto.

### **Considerazioni sul punto III**

*Riguardanti l’utilizzo dell’indice IARI come elemento fondante per il mancato rilascio della compatibilità ambientale all’impianto in argomento.*

Confermando quanto già espresso dalla Provincia di Belluno con il proprio contributo istruttorio prot. n. 21962, del 09.09.2020, in merito allo IARI e alle dirette conseguenze che il passaggio da “ELEVATO” a “NON BUONO” dello stesso indice, come desumibile dalle valutazioni espresse dalla Società Aquaprogram S.r.l. nel proprio elaborato “Monitoraggio ambientale del torrente Sarzana, Piano di Monitoraggio e Controllo Fase Ante-Operam (Anni 2017-2018)”, comporta alla luce di quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01.07.2015 (Causa C-461/13), uno scadimento del corpo idrico.

Si dà di seguito riscontro alle osservazioni mosse dalla sopracitata Società, mirate a respingere la

contestazione sollevata dalla Provincia di Belluno, e fatta propria dal Comitato VIA, riguardante l'inammissibilità del progetto presentato da Dolomiti Derivazioni S.r.l., per palese dimostrazione di un possibile deterioramento del C.I. 440\_10 a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'opera in progetto.

Corre l'obbligo di precisare che le funzioni che la normativa tecnica riguardante la classificazione dei corpi idrici (vedasi D.M. n. 260/2010) attribuisce alle valutazioni idromorfologiche, alle quali l'indice IARI certamente appartiene, e che sono utilizzate a supporto della classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali come elemento di discriminazione tra gli stati ecologici "BUONO" ed "ELEVATO", non hanno nulla a che vedere con quella che è la definizione data dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) del 01.07.2015 (Causa C-461/13) al concetto di deterioramento dello stato di un corpo idrico. Detta Sentenza infatti recita quanto segue: *"La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev'essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell'allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l'elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i)."*

Poiché l'alterazione del regime idrologico, quantificata attraverso l'indice IARI, rappresenta uno degli elementi di qualità specificamente indicati dall'allegato V della Direttiva 2000/60/CE (DQA) nell'ambito degli elementi di qualità idromorfologica, in base alla definizione del concetto di deterioramento fornito dalla Sentenza sopra richiamata, pare evidente come risulti del tutto appropriato richiedere, in sede di istruttoria volta all'esame di un progetto di derivazione d'acqua, le valutazioni in merito all'alterazione del regime idrologico per effetto della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto.

Si ricorda inoltre che la valutazione del parametro IARI è prevista dalle LL.GG. di ARPAV per la stesura dei Piani di Monitoraggio e Controllo indipendentemente dal fatto che la classificazione in vigore ponga il C.I. 440\_10 in stato ecologico "BUONO". Il parametro è previsto dalle LLGG anche a causa del fatto che l'alterazione del regime idrologico rappresenta uno degli elementi di maggior criticità connessi alla realizzazione ed esercizio di una derivazione d'acqua, almeno per quanto concerne la porzione di corpo idrico da questa sottesa.

La Società Aquaprogram S.r.l. fornisce un risultato, pur con i limiti metodologici riscontrati, dell'indice IARI per il Corpo Idrico 440\_10, pari a 0.425 (>> 0.15), per cui si produce, nello scenario futuro (impianto in esercizio), uno stato 'NON BUONO' del regime idrologico.

Si rimarca che, contrariamente a quanto asserito dalla Società Dolomiti Derivazioni S.r.l., il valore dell'indice IARI non è stato un elemento fondante per il mancato rilascio della compatibilità ambientale all'impianto in argomento.

#### **Considerazioni sul punto IV**

*Riguardanti l'applicazione di deroghe ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE e dall'art. 77 del D.Lgs. n.152/2006.*

Il fatto che l'Autorità di Bacino nel proprio parere n. 735 del 17.05.2013, come sostenuto da Dolomiti Derivazioni S.r.l., abbia dichiarato che il torrente Sarzana è stato definito "non a rischio" e che, poiché è prevista l'integrale restituzione delle acque prelevate, la derivazione non altera il bilancio idrico ed idrogeologico a scala di bacino, non implica affatto che l'impianto in progetto non possa avere, come di fatto dimostrato dalla valutazione del rischio ambientale effettuata dal Comitato regionale VIA, un effetto negativo (deterioramento) sul corpo idrico sul quale esso insiste, in questo caso il T.Sarzana C.I. 440\_10.

Si rigetta integralmente l'osservazione della società Dolomiti Derivazioni S.r.l. secondo cui il Comitato VIA avrebbe effettuato un'applicazione impropria del principio di non deterioramento di cui alla Direttiva 2000/60/CE (DQA), in quanto non avrebbe effettuato alcuna attenta ed approfondita verifica di effettiva e provata possibilità di pregiudizio del corpo idrico interessato a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto. A questo proposito, il deterioramento è stato stimato dalla valutazione del rischio ambientale che il Comitato VIA ha eseguito utilizzando i criteri della "Direttiva Derivazioni – Approccio

AL VESTIBOLO 342 B 20-11-2020

metodologico per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche”, che nel caso in esame è risultato essere “ALTO”.

L'osservazione di Dolomiti Derivazioni S.r.l., mossa richiamando quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella causa C346/14, secondo cui anche la realizzazione di impianti idroelettrici che dovessero comportare uno scadimento dello stato di qualità può essere in linea con la normativa europea, sottende il richiamo ad una specifica sezione della Direttiva 2000/60/CE (art. 4, comma 7) nella quale sono trattate le cosiddette “deroghe”, recepite a livello Nazionale dall'art. 77 del D.Lgs. n.152/2006.

L'applicazione di dette deroghe non è tuttavia riferibile al caso in esame, in quanto lo stesso non soddisfa le condizioni previste dalla DQA.

Gli Stati membri non violano la direttiva citata qualora l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad uno buono di un corpo idrico superficiale sia dovuta a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, non solo a fronte di un interesse pubblico ritenuto prioritario dall'autorità procedente, ma solamente a condizione che:

- “sia stato fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico (a),
- le motivazioni delle modifiche o alterazioni siano menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni (b),
- le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile (c),
- ed infine per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale (d).”

Infine, l'art. 77 del D.lgs. 152/2006 , c. 10 bis, lettera b, punto 3, che recepisce l'art. 4, c. 7, lettera c, della DQA, riprendendo la normativa europea, stabilisce che le regioni non violano le disposizioni relative al mancato raggiungimento del buono stato ecologico delle acque superficiali, ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale, purché le eventuali modifiche/alterazioni siano motivate da prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile.

Dalla valutazione di rischio ambientale effettuata, si ritiene che le eventuali modifiche/alterazioni idrologiche e idromorfologiche causate dall'impianto in argomento non siano motivate da alcun interesse/vantaggio fra quelli sopraelencati.

## **Considerazioni sul punto V**

### *Riguardanti la non idonea applicabilità dell'indice ISECI.*

Riguardo all'osservazione del proponente secondo cui, a causa dell'attuale situazione ittiofaunistica del torrente Sarzana nel tratto in oggetto, l'ISECI assegna una condizione “CATTIVA” e per tale ragione lo stato ecologico del corpo idrico è da ritenersi “CATTIVO”, si ritiene doveroso ribadire come tale indicatore sia in da ritenersi non idoneo ad esprimere un giudizio sullo stato di qualità ecologica di un corpo idrico, come tra l'altro ufficialmente riconosciuto anche dagli stessi estensori del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento 2015 – 2021 (vedasi in particolare il Volume 6, paragrafo 2.1.1, pagg. 10 e 11). Si ribadisce che la stessa classificazione ufficiale dei corpi idrici superficiali appartenenti al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (vedasi Volume 6/A del PdGAO 2015-2021) è stata condotta senza far ricorso all'ISECI.

Sempre a tal riguardo, si segnala come all'interno dello studio ambientale presentato dallo stesso proponente, ed in particolare nella relazione redatta da Aquaprogram S.r.l. in data 19.11.2018 dal titolo: “Monitoraggio ambientale del torrente Sarzana – Piano di monitoraggio e controllo, fase ante-operam (anni 2017-2018)”, si affermi che l'indice ISECI è da considerarsi inidoneo a fornire valutazioni sullo stato ecologico dei corsi d'acqua nelle tipologie come quella in oggetto (vedasi in particolare pag. 25 dello stesso elaborato).

AL DECRETO n. 342 del 20-11-2020

**5. VALUTAZIONI FINALI**

Premesso quanto sopra,

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

visto la nota del 27/10/2020 (ricevuta con prot. n. 93511) con la quale la Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo ha comunicato che, in riferimento alle osservazioni presentate dalla società Dolomiti Derivazioni in data 12/10/2020, conferma il proprio parere non favorevole per le motivazioni precedentemente espresse con nota n. 0005286 del 26/02/2020;

tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

richiamate le valutazioni sulle osservazioni formulate dal gruppo istruttorio con il contributo della Provincia di Belluno esposte nella presente relazione

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Trasporti), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, conferma all'unanimità dei presenti

**parere non favorevole**

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di "un impianto idroelettrico sul torrente Sarzana" presentato dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259).

Il Presidente del  
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.  
*Dott. Nicola Dell'Acqua*

Il Segretario del  
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Vice-Presidente del  
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.  
*Ing. Loris Tomiato*